

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/168 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, benfluralin, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, epossiconazolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, fosetil, *Lecanicillium muscarium*, mepanipirim, mepiquat, *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea*, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum*, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61, thiacloprid, tolclofos-metile, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum*, triclopir, trinexapac, triticonazolo, *Verticillium albo-atrum* e ziram

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram sono stati da ultimo prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2019.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat scadranno il 28 febbraio 2019.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GUL 88 del 4.4.2018, pag. 4).

- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*, *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, *Beauveria bassiana*, *Cydia pomonella* Granulovirus (CpGV), epossiconazolo, fenpirossimato, *Lecanicillium muscarium*, *Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*, *Phlebiopsis gigantea*, *Pythium oligandrum*, *Streptomyces* K61, *Trichoderma asperellum*, *Trichoderma atroviride*, *Trichoderma gamsii*, *Trichoderma harzianum* e *Verticillium albo-atrum* scadranno il 30 aprile 2019.
- (5) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (6) Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare la scadenza dei rispettivi periodi di approvazione.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi di adozione di un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi di adozione di un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) Tenuto conto del fatto che i periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, fluazinam, flutolanil e mepiquat scadranno il 28 febbraio 2019, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 74 «Ziram», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 2) alla riga 89 «*Pseudomonas chlororaphis* Ceppo: MA 342», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 3) alla riga 90 «Mepanipyrim», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 4) alla riga 92 «Thiacloprid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 5) alla riga 123 «Clodinafop», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 6) alla riga 124 «Pirimicarb», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 7) alla riga 125 «Rimsulfuron», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 8) alla riga 126 «Tolclofos-metile», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 9) alla riga 127 «Triticonazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 10) alla riga 129 «Clopiralid», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 11) alla riga 130 «Ciprodinil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 12) alla riga 131 «Fosetil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 13) alla riga 132 «Trinexapac», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 14) alla riga 133 «Diclorprop-P», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 15) alla riga 134 «Metconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 16) alla riga 135 «Pirimetanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 17) alla riga 136 «Triclopir», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 18) alla riga 137 «Metrafenone», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 19) alla riga 138 «*Bacillus subtilis* (Cohn 1872) Ceppo QST 713», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 20) alla riga 139 «Spinosad», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
- 21) alla riga 187 «Flutolanil», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 22) alla riga 188 «Benfluralin», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 23) alla riga 189 «Fluazinam», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 24) alla riga 191 «Mepiquat», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «29 febbraio 2020»;
- 25) alla riga 193 «*Bacillus thuringiensis* sottospecie *aizawai*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;

- 26) alla riga 194 «*Bacillus thuringiensis* sottospecie *israeliensis*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 27) alla riga 195 «*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 28) alla riga 197 «*Beauveria bassiana*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 29) alla riga 198 «*Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV)», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 30) alla riga 199 «*Lecanicillium muscarium*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 31) alla riga 200 «*Metarhizium anisopliae* var. *anisopliae*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 32) alla riga 201 «*Phlebiopsis gigantea*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 33) alla riga 202 «*Pythium oligandrum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 34) alla riga 203 «*Streptomyces K61*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 35) alla riga 204 «*Trichoderma atroviride*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 36) alla riga 206 «*Trichoderma harzianum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 37) alla riga 207 «*Trichoderma asperellum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 38) alla riga 208 «*Trichoderma gamsii*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 39) alla riga 209 «*Verticillium albo-atrum*», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 40) alla riga 210 «Abamectina», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 41) alla riga 211 «Epoossiconazolo», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020»;
  - 42) alla riga 213 «Fenpirossimato», sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 aprile 2020».
-